Nicola Paladino

ANTONIO DECARO
11.11.2026
11:48:18
GMT+01:00

R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1566 del 10/11/2026 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2026/00069

OGGETTO: L.R. n.1/2023, art.11, art.12 e art.27. Approvazione delle «Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata» e delle «Modalità di approvazione dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata», nelle more dell'adozione del Regolamento Forestale Regionale ex art.12 L.R. n.1/2023.

L'anno 2026 addì 10 del mese di Novembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Antonio Decaro	Assessore	Marina Leuzzi
V.Presidente	Cristian Casili		
Assessore	Debora Ciliento		
Assessore	Eugenio Di Sciascio		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Silvia Miglietta		
Assessore	Francesco Paolicelli		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Raffaele Piemontese		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali", concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo rurale;

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1397 del 7/10/2025;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare le "Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà privata", riportati nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le "Modalità di approvazione dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà privata", ai fini della piena attuazione degli artt. 11, 12 e 27 della Legge Regionale 21 marzo 2023, n.1, specificando il flusso amministrativo e le strutture responsabili, come definite nell'**Allegato B**, parte integrante del presente atto;
3. di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale della Regione Puglia, sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico - Provvedimenti della Giunta Regionale;

Il Segretario Generale della Giunta	**Il Presidente della Giunta**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n.1/2023, art.11, art.12 e art.27. Approvazione delle «Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata» e delle «Modalità di approvazione dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata», nelle more dell'adozione del Regolamento Forestale Regionale ex art.12 L.R. n.1/2023.

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali - TUFF) e ss.mm.ii.;
- il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2021, n. 563765 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero della Transizione Ecologica, recante «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.289 del 4/12/2021;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28/10/2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico−costruttive della viabilità forestale e silvo−pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico−forestale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 del 1/12/2021;
- Decreto Dipartimentale n. 64807 del 9/02/2023 "Norme tecniche riportanti l'elenco delle informazioni e dei formati dei dati alfanumerici e geografici per la predisposizione degli elaborati cartografici tecnico-scientifici, utili agli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021";
- il Decreto legislativo n.152 del 24/3/2006 e ss.mm.ii. art.6, comma 4, lettera c−bis in merito alle esclusioni dall'ambito di applicazione della VAS per i piani di gestione forestale;
- la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 3, 11, 12, 17, 19, 27 e 38;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2025, n. 718 recante «Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica: approvazione»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2025, n. 1916, recante «Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1, art. 43. Modalità di approvazione dei Piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica»;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 6, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali) attribuisce alle Regioni il compito di definire i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani di Gestione Forestale (PGF);
- l'art. 6 comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 stabilisce che le Regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT). Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame;
- il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2021, n. 563765 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero della Transizione Ecologica, recante «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale», lascia

alle Regioni l'eventuale integrazione dei suddetti criteri minimi con ulteriori disposizioni, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28/10/2021, ha definito i criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, secondo quanto disposto all'art. 9 del TUFF, lasciando la possibilità alle Regioni di integrare le disposizioni del suddetto provvedimento, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste;
- il Decreto Dipartimentale n. 64807 del 9/02/2023 "Norme tecniche riportanti l'elenco delle informazioni e dei formati dei dati alfanumerici e geografici per la predisposizione degli elaborati cartografici tecnico-scientifici, utili agli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021", ha stabilito come strutturare i PGF e gli strumenti equivalenti ai PGF, ovvero i loro elaborati cartografici, per rendere i piani il più possibile omogenei a livello nazionale e internazionale;
- l'art. 6, comma 4, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso dall'ambito di applicazione della VAS i piani di gestione forestale (o equivalenti) di livello locale, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, purché redatti secondo criteri di gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o da Enti delegati;
- la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e ss.mm.ii., ed in particolare:
    - l'art. 3, comma 1, lett. f), individua tra le finalità primarie la promozione della pianificazione forestale;
    - l'art. 11 disciplina la pianificazione del patrimonio silvo-pastorale regionale stabilendo che essa si attua mediante due strumenti operativi: i Piani di gestione forestale (PGF) e i Piani di taglio (PT) (comma 1). Entrambi operano per regolare gli interventi selvicolturali su boschi pubblici, privati o gravati da usi civici (comma 2), e devono essere predisposti su iniziativa del proprietario o gestore secondo il regolamento forestale regionale, con l'obiettivo di garantire sostenibilità, tutela attiva e valorizzazione economica del territorio (comma 3).

      Il PGF è sempre obbligatorio per tutti i boschi pubblici (a prescindere dalla superficie) e per le proprietà private pari o superiori a 50 ettari, fermo restando che i privati possono chiedere di confluire nei piani pubblici (comma 5).

      La validità del PGF varia da un minimo di 10 a un massimo di 20 anni (comma 6). Per le proprietà private di estensione compresa tra i 10 e i 50 ettari vige, invece, l'obbligo di dotarsi di un Piano dei Tagli (PT) di durata almeno decennale, a meno che l'area non sia già coperta da un PGF (comma 7).

      Al di sotto dei 10 ettari, i privati sono esentati dall'obbligo del PT, purché i tagli avvengano nel rispetto del Regolamento forestale regionale (comma 8).

      Infine, per le superfici che ricadono all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, i Piani devono conformarsi alle norme di tutela vigenti e sono obbligatoriamente assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza (comma 9).
    - l'art. 12, commi 1 e 2, lett. e) demanda al Regolamento forestale regionale la disciplina delle modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione;
    - l'art. 17 definisce il perimetro della «gestione forestale sostenibile» ponendo a fondamento della stessa gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 (Piani di Gestione Forestale). In particolare il comma 5 stabilisce che le pratiche ed i tagli selvicolturali conformi alla pianificazione forestale ed al regolamento regionale sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, consentendo un'efficace semplificazione dei

procedimenti autorizzativi in favore dei proprietari privati, senza diminuire il livello di tutela del patrimonio boschivo;
    - l'art. 19, comma 5, prevede il regime di «comunicazione semplice» per gli interventi selvicolturali programmati ed eseguiti in conformità a strumenti pianificatori approvati;
    - l'art. 27, promuove le forme di gestione forestale associata e consortile tra proprietari privati, al fine di promuovere la tutela, la gestione integrata, coordinata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio silvo-pastorale regionale, la diminuzione dei fondi abbandonati o silenti, la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili, la costituzione e il consolidamento di nuove attività imprenditoriali;
    - l'art. 38, comma 1, lett. a), individua le spese istruttorie a carico dei soggetti privati per gli atti in materia di pianificazione forestale;

- la DGR n. 718/2025 ha compiutamente definito l'assetto tecnico e procedurale per la gestione sostenibile del patrimonio silvo-pastorale pubblico, standardizzando i contenuti dei Piani di gestione forestale (PGF), di tutti gli elaborati di cui sono composti, la programmazione degli interventi selvicolturali e infrastrutturali, nonché le modalità di controllo. Tale quadro regolatorio ha fornito un indirizzo univoco per l'intero territorio regionale, consentendo sia all'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) – quale ente gestore delle superfici boscate del Demanio Forestale Regionale – sia agli altri Enti pubblici territoriali, di dare concreto avvio alla predisposizione e trasmissione dei primi PGF conformi ai nuovi standard regionali;
- la DGR n.1916/2025 ha approvato le modalità di approvazione dei Piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica, definendo puntualmente il flusso procedimentale e il riparto di competenze per l'approvazione dei PGF pubblici e l'iter dall'istruttoria, dalla presa d'atto fino all'approvazione finale.

CONSIDERATO altresì che:

- una pianificazione quadro rappresenta la base di riferimento per azioni/misure di intervento da mettere in campo per la realizzazione di obiettivi specifici dei Piani di Gestione Forestale, da correlare agli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- con DGR n. 495 del 08/04/2020 è stato avviato l'iter di formazione del Programma Forestale Regionale 2020− 2024 e la contestuale VAS, ai sensi della LR 1/2023 e della LR 44/2012, attualmente in fase di ridefinizione nell'ambito di un nuovo processo amministrativo pianificatorio;
- con DGR n. 1279 del 19/09/2022 recante "Legge Regionale 30 novembre 2000, n.18, art.4. Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 806. Approvazione della Carta dei Tipi Forestali della Regione Puglia" è stata approvata la Carta dei tipi forestali della Puglia, pubblicata nella sezione tematica "Foreste, caccia, pesca e biodiversità" del portale Agricoltura e sul Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia;
- con DGR n. 1133 del 8/08/2023 recante "Legge Regionale 21 marzo 2023, n.1. Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2021, n. 207. Adozione dell'Inventario Forestale della Regione Puglia" è stato approvato l'inventario forestale della Regione Puglia, pubblicato nella sezione tematica "Foreste, caccia, pesca e biodiversità" del portale Agricoltura e sul Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia;

RITENUTO CHE

- l’art. 12, commi 1 e 2, lett. e) della L.R. n. 1/2023 attribuisce espressamente alla Giunta Regionale il potere di approvare la disciplina regolamentare e di indirizzo applicabile alle modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione forestale aziendale, sia pubblica che privata;
- l’art. 11, comma 5 della L.R. n. 1/2023 sancisce l'obbligatorietà del PGF per tutte le proprietà private, singole o associate, aventi un'estensione forestale pari o superiore a 50 ettari, imponendo all'Amministrazione regionale di garantire l'operatività di tale precetto normativo;
- nelle more dell'emanazione del Regolamento forestale regionale (ex art. 12 L.R. n.1/2023), al fine di favorire l'attività pianificatoria aziendale privata, in linea con le proprietà pubbliche, che possono essere pianificate in virtù delle D.G.R. n. 718/2025 e n. 1916/2025, la Giunta Regionale eserciti il potere di approvazione delle Linee Guida e delle modalità procedurali transitorie valevoli per le superfici boscate di proprietà di privati, singoli o associati;
- si rende necessario approvare le «Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata» (Allegato A) e le relative «Modalità di approvazione dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata» (Allegato B), parti integranti del presente provvedimento;

VISTI infine

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico−operativi e avvio fase strutturale”;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere, ai sensi del D. lgs 34/2018 e della LR 1/2023, all'approvazione delle linee guida e dei criteri per la elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà privata, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera k della L.R. 7/1997 e dei poteri generali di indirizzo e regolamentazione della Giunta Regionale e di adozione degli atti di programmazione generale, indirizzo e regolamentazione di competenza regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare le "Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà privata", riportati nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le "Modalità di approvazione dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà privata", ai fini della piena attuazione degli artt. 11, 12 e 27 della Legge Regionale 21 marzo 2023, n.1, specificando il flusso amministrativo e le strutture responsabili, come definite nell'**Allegato B**, parte integrante del presente atto;
3. di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale della Regione Puglia, sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico - Provvedimenti della Giunta Regionale;

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1397 del 7/10/2025.

MANUEL ROPPO 20.10.2026 10:17:38 GMT+02:00

IL RESPONSABILE E.Q.
Pianificazione forestale e gestione dei sistemi informativi in campo forestale
Dott. Manuel Roppo
firma

DOMENICO CAMPANILE 20.10.2026 10:26:31 GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
firma

ANTONELLA BISCEGLIA 09.11.2026 19:32:10 UTC

IL DIRETTORE del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale
Dott.ssa Antonella Bisceglia
firma

L'Assessore Avv. Francesco Paolicelli, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Francesco Paolicelli 10.11.2026 10:18:42 GMT+01:00

firma

IL DIRIGENTE di Sezione
Dott. Domenico Campanile
Firma

DOMENICO
CAMPANILE
20.10.2026
10:26:32
GMT+02:00

ALLEGATO A)

Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata, nelle more dell'adozione del Regolamento Forestale Regionale ex art.12 L.R. n.1/2023.

1. Premessa

I Piani di Gestione Forestale (PGF) necessitano di linee guida e di criteri di elaborazione, attuazione e controllo, in applicazione del Decreto Legislativo n.34 del 18/7/2018 "Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali" (TUFF) e quale recepimento dei seguenti Decreti Ministeriali:

- Decreto Interministeriale del 28/10/2021 "*Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico–costruttive della viabilità forestale e silvo–pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico–forestale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 del 1/12/2021;

- Decreto Interministeriale del 28/10/2021 *"Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale",* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.289 del 4/12/2021;

- Decreto Dipartimentale n. 64807 del 9/02/2023 "*Norme tecniche riportanti l'elenco delle informazioni e dei formati dei dati alfanumerici e geografici per la predisposizione degli elaborati cartografici tecnico–scientifici, utili agli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021*".

La normativa regionale di riferimento è la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 "*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*" e ss.mm.ii., e norma i PGF nei seguenti articoli:

– Art. 11 "Piani di gestione forestale e Piano tagli", che recita testualmente:

1. La pianificazione del patrimonio silvo-pastorale regionale si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei Piani di gestione forestale (PGF), e dei Piani di taglio (PT).

2. Il PGF e il PT, in attuazione del Programma Forestale Regionale (PFR) e in coordinamento con i Programmi Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT), ove esistenti,

rappresentano, per un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all'articolo 17, comma 4, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.

3. Il PGF e il PT, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7, del Testo unico, sono:

a) predisposti e approvati secondo quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, che definisce anche le procedure e i tempi per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione scaduti;

b) redatti, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti e migliorare il quadro socioeconomico locale.

4. La redazione e l'attuazione dei PGF e dei PT sono affidate a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a cinquanta ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. Il PGF ha una validità minima di dieci anni e massima di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità.

7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiori a cinquanta ettari e superiori o uguali a dieci ettari, deve attuarsi attraverso i PT della durata di almeno dieci anni, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità, se non si è già provveduto, per tali aree, alla redazione e approvazione di un PGF.

8. Non sono soggetti all'obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia su proprietà private inferiori a dieci ettari ed effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.

9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell'ambito di aree naturali protette, di cui all'articolo 2 della legge 394/1991, o all'interno dei siti

della Rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate e sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza

− Art. 12 "Regolamento forestale" che recita testualmente al comma 2:

1. *Il regolamento forestale:*

(…)

e) disciplina le modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11;

2. Indicazioni generali

I Piani di Gestione Forestale (PGF) rappresentano strumenti finalizzati a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo−pastorali di proprietà privata e sono redatti in coordinamento con i Piani Forestali d'Indirizzo Territoriali, ove esistenti.

I PGF costituiscono strumenti di analisi, definizione ed applicazione dei criteri alla base della gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali, nonché di tutela e valorizzazione della biodiversità e di progettazione degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione.

I PGF definiscono gli interventi colturali utili e attuano, in termini tecnico−forestali, indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale sovraordinati vigenti.

I PGF hanno una durata minima di dieci anni e massima di venti; fino alla emanazione del Regolamento Forestale ex art. 12 della LR 1/2023, sono redatti secondo le presenti linee guida valide, con il presente provvedimento, anche per i boschi di proprietà privata e sono obbligatori per superfici boscate, singole o associate, pari o superiori a 50 ettari.

All'entrata in vigore del Regolamento Forestale, il soggetto proponente ha l'obbligo di verificare la conformità del PGF approvato con le presenti guida al suddetto Regolamento, ed eventualmente sottoporre il PGF a modifiche/integrazioni.

La revisione del PGF deve appurare tutte le variazioni nel frattempo verificatesi (variazioni di provvigioni, di forme di governo, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza, ecc.), da riportare nel nuovo elaborato.

La redazione e l'attuazione dei PGF deve essere affidata a soggetti di comprovata

competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

I presenti criteri sono approvati in conformità ai Criteri minimi nazionali di cui ai suddetti Decreti ministeriali, in attuazione dell'Art.6 del D.Lgs. n. 34/2018 ed in ottemperanza ai principi della gestione forestale sostenibile di cui all'art. 17 "*Disciplina delle attività di gestione forestale".*

3. Struttura e contenuti dell'elaborato del PGF

Il PGF è costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica;
2. allegati;
3. elaborati cartografici.

3.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene la descrizione delle risorse forestali oggetto della pianificazione con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche, agli obiettivi della gestione e le operazioni da compiere per il loro conseguimento.

I contenuti minimi della relazione tecnica sono i seguenti:

- Obiettivi della gestione
- Aspetti storici
- Forme di tutela, evidenziando per ognuna le misure a tutela della biodiversità, del paesaggio e delle aree sensibili
- L'Ambiente fisico:
  - ✓ Aspetti climatici e bioclimatici
  - ✓ Bioclima
  - ✓ Aspetti geologici
  - ✓ Aspetti pedologici
  - ✓ Aspetti idrogeologici
  - ✓ Aspetti morfologici
- L'Ambiente biologico:
  - ✓ Componente vegetazionale
  - ✓ Biodiversità
  - ✓ Componente faunistica
- Indagini preliminari alla Pianificazione:
  - ✓ Indagine catastale
  - ✓ Verifica e descrizione dei confini
  - ✓ Verifica e descrizione della viabilità
  - ✓ Scomposizione del Complesso forestale in particelle

assestamentali e loro descrizione

- ✓ Aree di monitoraggio
- ✓ Censimento delle strutture e dei manufatti

- Piano degli interventi:
  - ✓ Interventi di ordine amministrativo
  - ✓ Interventi di ordine biologico
  - ✓ Interventi di ordine costruttivo
- Descrizione degli Elaborati cartografici:
  - ✓ Strati informativi disponibili in banche dati pubbliche
  - ✓ Strati informativi realizzati ex−novo
  - ✓ Cartografie del PGF
- Bibliografia consultata
- Sitografia consultata.

3.2 Allegati

Gli allegati al PGF comprendono il registro particellare, il piano degli interventi selvicolturali e il piano dei tagli in caso di complessi forestali a finalità produttiva, il prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento, di seguito descritti:

a) **Registro particellare**

Il registro particellare costituisce l'unità di base della pianificazione. Ciascuna particella è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, recinzioni, linee elettriche, etc.) già esistenti, ovvero limiti fisiografici e non geometrici.

Per ogni particella assestamentale sono riportati i seguenti dati:

- codice alfanumerico identificativo
- Comune
- località
- coordinate di riferimento
- superficie totale e superficie a bosco (ha):
  a) descrizione dei confini,
  b) descrizione dell'ambiente fisico (geologia, morfologia, suolo),
  c) descrizione delle strutture presenti (viabilità, fasce tagliafuoco, recinzioni, etc.),
  d) caratteristiche del soprassuolo (tipo forestale, tipo colturali, forma di governo),
  e) descrizione dell'area di monitoraggio. L'area di monitoraggio è un'area con superficie minima di 1.000 mq, rappresentativa delle condizioni medie del popolamento arboreo, localizzazione, quota e coordinate geografiche di riferimento. In base ai dati rilevati dall'area di monitoraggio, si riportano i

dati relativi, quali numero di alberi e specie ad ettaro per classi diametriche, distribuzione dell'area basimetrica per classi diametriche e per specie, altezza media del popolamento arboreo,

- accessibilità, classificata in:
  a) ben servita: area forestale con densità di strade silvopastorali e viabilità principale camionabile, espressa in ml per ettaro, pari almeno a 30 m/ha;
  b) scarsamente servita: area forestale con densità di strade silvo-pastorali e viabilità principale, camionabile, espressa in metri lineari per ettaro, compresa tra i 15m/ha e i a 30 m/ha;
  c) non servita: area forestale con densità di strade silvo-pastorali e viabilità principale camionabile, espressa in metri lineari per ettaro, inferiore ai 15m/ha;
- emergenze naturalistiche (eventuale presenza di habitat o altro)
- indirizzo di gestione, classificato in termine di funzione prevalente (funzione protettiva, naturalistica e per la conservazione della biodiversità, produttiva, sociale e culturale, altre funzioni); per i soprassuoli con prevalente indirizzo produttivo, età del soprassuolo, anno di rilevamento dendrometrico, massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa (dati dall'inventario forestale)
- forme di tutela
- interventi realizzati nel passato (specificare l'anno dell'ultimo intervento selvicolturale)
- interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF
- documentazione fotografica.

b) **Piano degli interventi selvicolturali e piano dei tagli in caso di complessi forestali a finalità produttiva**

Indicare per singolo anno o gruppo di anni gli interventi programmati nel periodo di validità del PGF, le particelle forestali interessate, la superficie oggetto dell'intervento ed eventualmente la massa legnosa interessata.

c) **Prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento**

Indicare per singolo anno o gruppo di anni gli interventi programmati nel periodo di validità del PGF, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti programmati e le particelle forestali interessate.

3.3 Elaborati cartografici

La cartografia corredata al PGF comprende:

a) Carta dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione,
b) Carta delle tipologie forestali,
c) Carta assestamentale delle unità di base di pianificazione,

d) Carta della viabilità forestale esistente,
e) Carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF,
f) Carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti,
g) Carta catastale delle proprietà.

4. Viabilità forestale

Ai sensi dell'art. 29 della LR n. 1/2023, la viabilità silvo-pastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, finalizzata alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale.
Nelle more dell'approvazione del Programma Forestale Regionale e del Regolamento regionale ex art.12 della LR n. 1/2023, si applicano i criteri di cui al Decreto Interministeriale del 28/10/2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico−costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico−forestale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 del 1/12/2021.

5. Informazioni e formati alfanumerici e geografici

La banca dati nazionale di archiviazione informatica è prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 28/10/2021, che ha disposto che, con atto successivo, fossero definiti puntualmente "*l'elenco e i formati dei dati alfanumerici e geografici necessari per creare la banca dati nazionale di archiviazione informatica, ivi compresa la struttura dati per un'eventuale registrazione degli interventi selvicolturali realizzati in attuazione di piani e degli eventi occorsi, nonché le modalità con cui riportare i metadati*". Tanto è stato attuato con il decreto dipartimentale n. 64807 del 9 febbraio 2023 con il quale si stabilisce come strutturare i PGF e strumenti equivalenti ai PGF, ovvero i loro elaborati cartografici fondamentali, per rendere i piani il più possibile omogenei a livello nazionale e internazionale.

Sono pertanto recepite le indicazioni relative agli strati informativi tecnico-scientifici a corredo degli strumenti di pianificazione ed il rispetto della direttiva europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe 2007/2/EC), le indicazioni sul sistema di riferimento, sulle coordinate geografiche da utilizzare e sul formato dei file vettoriali ed, infine, la struttura dei metadati e il formato in cui i dati devono essere inseriti.

SI rimanda al suddetto decreto dipartimentale n. 64807 del 9 febbraio 2023 "*Norme tecniche riportanti l'elenco delle informazioni e dei formati dei dati alfanumerici e geografici per la predisposizione degli elaborati cartografici tecnico−scientifici, utili agli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021*" ogni altra attuazione delle disposizioni ministeriali.

6. Controllo dei PGF per boschi di proprietà privata

La competenza sul controllo dei suddetti PGF è in capo alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali, che si avvale dei Servizi Territoriali competenti per territorio per la verifica dei requisiti tecnici, la descrizione delle condizioni stazionali e la verifica delle aree di taglio.

Fino all'approvazione del Regolamento Regionale ex art. 12, continuano a rimanere in vigore le norme sulle procedure per ottenere l'autorizzazione al taglio di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 2019, anche per le superfici boscate aventi un PGF approvato.

DOMENICO
CAMPANILE
20.10.2026 10:26:32
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione
Dott. Domenico Campanile
Firma

ALLEGATO B)

Modalità di approvazione dei Piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà privata, nelle more dell'approvazione del Regolamento regionale ex art.12 della LR n. 1/2023

1. Premessa

Le presenti indicazioni definiscono le competenze e il flusso amministrativo per l'approvazione e l'adozione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) riguardanti i boschi di proprietà privata, in applicazione della Legge regionale 21 marzo 2023, n.1 "Legge in materia di foreste e di filiere forestali e disposizioni diverse" e ss.mm.ii., ed in particolare dell'art. 11, comma 5 che sancisce l'obbligatorietà del PGF per tutte le proprietà private, singole o associate, aventi un'estensione forestale pari o superiore a 50 ettari, imponendo all'Amministrazione regionale di garantire l'operatività di tale precetto normativo, nelle more dell'approvazione del regolamento forestale regionale ex art. 12 della LR n. 1/2023.

2. Indicazioni generali

La struttura e i contenuti minimi dei PGF riguardanti i boschi di proprietà privata sono definiti dalla presente Deliberazione di Giunta Regionale recante "Approvazione delle Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata e delle Modalità di approvazione dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà privata, nelle more dell'adozione del Regolamento Forestale Regionale ex art. 12 L.R. n. 1/2023".

Fino all'approvazione del Regolamento Regionale ex art. 12 della Legge Regionale n. 1/2023, continuano a rimanere in vigore le norme sulle procedure per ottenere l'autorizzazione al taglio di cui al Regolamento Regionale n. 17/2019, anche per le superfici boscate aventi un PGF approvato.

3. Competenze

1. Il soggetto privato proponente il PGF per le superfici forestali di proprietà o in gestione trasmette alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali (di seguito "Sezione") il PGF completo degli elaborati di cui all'Allegato A della presente Deliberazione di Giunta Regionale, per la prima fase dell'istruttoria. Il soggetto proponente trasmette, altresì, una sintesi non tecnica

deI PGF e la cartografia, sia in formato shapefile sia in formato immagine.

2. La Sezione avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa per la presa d'atto del PGF, che deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione, con verifica dei contenuti del Piano, secondo quanto descritto nell'articolo 3 "Struttura e contenuti dell'elaborato del PGF" del suddetto Allegato A.

3. La Sezione si avvale del Servizio Territoriale competente per territorio, per la verifica in loco dei requisiti riguardanti il registro particellare e la completezza della cartografia; gli accertamenti di campo, a campione o puntuali, sono finalizzati alla verifica della rispondenza tra i contenuti del PGF e la reale situazione in campo. I risultati della verifica in loco vengono comunicati alla Sezione tramite apposito verbale.

4. Qualora la Sezione non trovi corrispondenza tra PGF proposto e la struttura e i contenuti suddetti, invia una richiesta di documentazione integrativa/chiarimenti al soggetto proponente, che ha 30 giorni per rispondere in merito. La richiesta di documentazione integrativa/chiarimenti interrompe il tempo di conclusione del procedimento della presa d'atto.

5. La prima fase dell'istruttoria si conclude con una Determinazione dirigenziale di presa d'atto della proposta di PGF.

6. Il soggetto proponente, successivamente all'acquisizione della presa d'atto da parte della Sezione, provvede all'espletamento di tutte le ulteriori procedure necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta eventualmente richiesti, in relazione alle tutele insistenti sull'area oggetto del PGF, anche mediante l'attivazione di una conferenza di servizi, ove ritenuto opportuno o necessario.

7. Ai fini dell'avvio della seconda fase dell'istruttoria, il soggetto privato proponente trasmette alla Sezione il PGF completo degli elaborati di cui all'articolo 3 "Struttura e contenuti dell'elaborato del PGF" dell'Allegato A della presente D.G.R., eventualmente modificato o integrato in conformità alle prescrizioni formulate dagli enti e dalle strutture regionali competenti nell'ambito del rilascio di ulteriori autorizzazioni, pareri o nulla osta.

8. La Sezione propone alla Giunta l'approvazione finale del PGF.

9. il PGF approvato è pubblicato in forma completa sul sito istituzionale della Sezione e notificato al Servizio Territoriale di competenza territoriale.